



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il TRIBUNALE di MACERATA

RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE
- Art. 408/411 c.p.p. , 125 e 126 D. L.v. 271/89 -

17/11/15
DEPARTAMENTO
EL FISCALIA

Al Giudice per le indagini preliminari
Presso il Tribunale di

MACERATA

Il Pubblico Ministero, Dott. E. R. [redacted],
Letti gli atti del Proc. Pen. n. 6298/2010 RG NR Mod.21;
nei confronti di:

- 1) [redacted]
- 2) [redacted]
- 3) [redacted]
- 4) [redacted]
- 5) [redacted]

iscritto nel registro delle notizie di reato il 07.12.2010, per il reato di cui all'art. 110 c.p., e art. 5 del D.Lvo 74/2000, commessi in Civitanova Marche il 29/12/2008; il 29/12/2009; il 29/12/2010.

Visti gli atti;

La vicenda in disamina trae origine da una verifica fiscale intrapresa dalla Direzione Regionale delle Marche nei confronti della società [redacted] di Civitanova Marche relativi agli anni d'imposta dal 2000 al 2009, a seguito della quale si contestava l'omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali e conseguentemente un'evasione dell'imposta dovuta sulle società (IRES).

Detta società, “

Gli accertatori giunsero a tale conclusione basandosi su plurimi elementi quali: la società fino al 14.06.2010 era di diritto portoghese con la denominazione “[redacted]”; era detenuta nel suo capitale sociale al 100% dalla [redacted]; che l'attività svolta era quella di gestire e sfruttare attraverso la concessione a terzi i marchi della “[redacted]”; “che le direttive e in generale la funzione volitiva e amministrativa della società [redacted] veniva manifestata quasi esclusivamente tramite mail ed in particolare attraverso l'indirizzo di posta elettronica “[redacted]”.

Pertanto ritenevano gli accertatori che detta società di diritto portoghese era “esterovestita” vale a dire che pur avendo la sede di amministrazione effettiva in Italia presso la [redacted], era stata fissata la sede legale in Madeira (Portogallo), per sottrarsi agli adempimenti tributari Italiani e beneficiare così del regime agevolato proprio della Regione di Madiera,

Da tali rilievi, gli organi accertatori concludevano affermando che la società portoghese aveva sede fiscale nello stato Italiano in cui si trova la sede della sua direzione effettiva (società [redacted]) e conseguentemente contestavano alla [redacted], trasferitasi nel frattempo in Italia, l'omessa presentazione delle dichiarazioni dei redditi.

La memoria difensiva ex art. 415 bis c.cp. prodotta in sede d'interrogatorio di [redacted], le cui motivazioni si ritengono estendibili anche per gli altri coindagati, indica una serie di elementi dai quali concludere per l'insussistenza del reato contestato.

L'evoluzione della giurisprudenza comunitaria sul diritto di stabilimento sancito dall'art. 49 del Trattato sul Funzionamento della Unione Europea e da ultimo la nota sentenza della Corte di

1

Cassazione Sez. 3^a n.43809/15 a cui fa riferimento ad un caso del tutto analogo all'odierno, anche nell'imputazione in contestazione, indicano in maniera incontrovertibile che, in sé, anche un "ufficio" può essere ritenuto sufficiente a integrare una stabile organizzazione ovvero essere utilmente valutato quale luogo di effettivo esercizio di un'attività di impresa valutando se del caso, se a tale "ufficio" corrisponda una costruzione di puro artificio volta a lucrare benefici fiscali. Pertanto, afferma la Corte (in caso di società con sede legale estera controllata), non può costituire criterio esclusivo di accertamento della sede della direzione effettiva, l'individuazione del luogo ove partono gli impulsi gestionali o le direttive amministrative ove esso si identifichi con la sede della controllante italiana; in tal caso è necessario accertare che la società controllata estera non sia una costruzione di puro artificio, ovvero una casella postale o schermo. (par. 16.86 della Sentenza)

Nel caso che ci riguarda, due dei tre amministratori della [redacted] odierni indagati risiedono in Portogallo; presso la sede della società venivano convocate e svolte le assemblee; le decisioni in seno al consiglio prevedevano per l'attuazione la firma congiunta di due amministratori; la società aveva incaricato diverse società italiane ed estere in materia di proprietà industriale. Vale a dire che dagli elementi raccolti non sembra potersi definire la società portoghese una mera "casella postale o schermo".

Da ultimo si segnala seppur su un binario diverso, che gli avvisi di accertamento emessi per gli anni d'imposta dal 2000 al 2009 sono stati annullati dalla Commissione Tributaria sull'assunto che "la sede di effettiva direzione della società [redacted] era in Portogallo" (vedasi memorie ex art. 415 bis depositate il 20.8.2013 e 07.11. 2014 con allegate sentenze;

In conclusione, si ritengono insussistenti i fatti in contestazione;

Visti gli artt. 408/411 c.p.p., 125 D.Lv. 271/89

CHIEDE

che il Giudice per le indagini preliminari in sede voglia disporre l'archiviazione del presente procedimento e ordinare la restituzione degli atti al proprio Ufficio.

Manda alla segreteria per quanto di competenza.

Macerata, *[Signature]*

Il Sost. Procuratore della Repubblica
Dott. E. [redacted]

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI MACERATA DEPOSITATO IN SEGRETARIA	
16 NOV. 2015	
ORL.....	<i>[Signature]</i>
DA.....	

N. 952 / 15 R.G.G.I.P.



TRIBUNALE di MACERATA

Ufficio del Giudice per le indagini preliminari

DECRETO DI ARCHIVIAZIONE

- art. 409 c.p.p. -

Il Giudice per le Indagini Preliminari, *dott. E. Z.*

visti gli atti del p.p. indicato in epigrafe;

esaminata l'istanza di archiviazione formulata dal Pubblico Ministero e pervenuta in data 17.11.2015;

ritenuto di condividere le argomentazioni svolte dal Pubblico Ministero a sostegno della propria richiesta, da intendersi integralmente richiamate;

P.Q.M.

Visto l'art. 409 c.p.p.;

dispone l'archiviazione del procedimento, ed ordina la restituzione degli atti al Pubblico Ministero

autorizza

sin da ora il rilascio di copie degli atti all'indagato ed alla persona offesa, titolari di un legittimo interesse quali parti (effettive e potenziali) nel procedimento archiviato.

Macerata, 23 novembre 2015

Il Giudice

Dott. E. Z.

IL CANCELLIERE

Depositato in Cancelleria il

IL CANCELLIERE